

Spett.le

**PREG.MO GIUDICE ONORARIO  
DOTT.ESSA FEDERICA ZAMBON**

c/o Tribunale di Palmanova

P.C. **ANDREON FRANCESCO**

P.C. **AVV. MARCO SANTARCANGELO**

Montebelluna, 24 Maggio 2006

Con riferimento alla udienza del 17 febbraio 2006, ho ascoltato con speranza il Suo proposito di promuovere un accordo fra le parti. Mi ha raggelato, tanto che non mi sono sentito di proferire parola, il categorico e preventivo diniego da parte dell'avv. Bonotto, il quale non ha ritenuto nemmeno di interpellare il suo assistito.

Mi scuso per la presente inusuale iniziativa di rivolgermi direttamente a Lei (pur avendo un Avvocato che mi assiste da anni e su cui ripongo la massima fiducia e considerazione): la natura e la gravità della situazione consiglia la massima cautela.

Gli obiettivi che mi propongo sono 2:

- chiederLe di tentare, all' Udienza del 24 del corrente mese, di riproporre un accomodamento direttamente al Sig. Andreon: lo ho frequentato nel 1989 quel tanto che basta per capire che come indole almeno sarebbe propenso alla ragionevolezza;
- porre un qualche argine alla azione della controparte, volta a "far passare" come veritiera la tesi secondo cui la sentenza del Giudice di Corte di Appello "non può che apparire ancor prima che erroneo, addirittura capzioso", così come esattamente ha scritto questa controparte nel suo ricorso in Cassazione.

Il vocabolario della lingua Italiana, Zanichelli, così precisa il significato del termine "capzioso": insidioso, ingannevole.

La mole del fascicolo nata da una controversia civile priva di importanza è divenuta colossale (nonostante i miei ripetuti tentativi di scrollarmela di dosso, aderendo sempre favorevolmente alle numerose iniziative di conciliazione portate avanti: dagli Avvocati, dal CTU, da qualche Giudice, dalla Curia Mercatorum ecc.) ed è proprio sulla difficoltà di accesso ai dati, conseguenza della mole, che controparte fa leva per accreditare le sue tesi; grazie alla precisa memoria storica dei fatti, sento mio dovere fornire quel filo conduttore che permetta di comprendere l'essenza della vicenda senza dover affrontare il titanico compito di leggere tutto.

*Scritto da Santarcangelo*

Ho fatto ogni sforzo per evitare involontarie imprecisioni e comunque invito chi legge a fare ove ritiene, in tutto od in parte, il confronto con la documentazione originale contenuta nel fascicolo.

1) la vicenda nasce dal contratto del 1989 nel quale la Essedi studio, della quale sono socio accomandatario sin dalla costituzione, avvenuta nel 1988, vende determinati programmi informatici e si impegna a personalizzarli sulla scorta delle esigenze della contraente Andreon Arredamenti (all'epoca ditta individuale di Andreon Francesco). Il contratto prevede anche che la controparte della Essedi studio nella precisazione delle esigenze aziendali sia il Dr. Fanizzi, all'epoca commercialista della Andreon e stimato per le qualità professionali ed anche per una buona conoscenza informatica anche dalla Essedi studio.

Nella fase di realizzazione concreta invece il Dr. Fanizzi è stato estromesso da parte della Braido Vanna, moglie del titolare della ditta individuale Andreon (risulta che erano in regime di separazione dei beni e che detta Vanna non aveva alcun titolo per intromettersi). Può essere significativo leggere la corrispondenza dell'epoca ed in particolare la ultima lettera direttamente scambiata fra le parti, una lunga lettera inviata dal sottoscritto che, essendo stata esclusa dal fascicolo per accordo fra gli Avvocati, è stata inserita da controparte più di recente, in concomitanza con il suo ricorso in appello; da parte mia avrei onorato i patti, ma ritengo provvidenziale tale inserimento in quanto questa lettera, alla luce anche delle vicende successive, acquista un grande valore (N.B. la lettera risale a fine 89).

2) Durante i primi anni di causa i miei Avvocati dell'epoca chiedono la convocazione della controparte per interpellare il titolare Sig. Andreon Francesco (all 1). Si presenta invece la Braido Vanna spiegando che nel frattempo la ditta individuale era stata conferita nella Andreon Arredamenti SRL, nella quale ella ricopriva il ruolo di consigliere e vice-presidente e come tale si presentava in rappresentanza della società (all. 2). Nessuno volle dubitare e pertanto venne a mancare l'esito sperato dalla possibilità di trattare con Andreon Francesco. E' chiaro che questo episodio ha mutato il corso della causa, che poteva concludersi allora. Solo in epoca più recente ho esaminato l'atto di conferimento dei beni della ditta individuale nella società SRL: le attività conferite venivano singolarmente indicate e valutate. Nessun accenno al debito in corso, nonostante dovesse risultare contabilmente almeno la fattura emessa da Essedi studio nel 1989, nessun accenno alla causa, nemmeno come rischio potenziale. E' appena il caso di precisare che, poichè la somma dei beni conferiti coincideva con il 51% della quota assegnata ad Andreon Francesco, qualora fosse stato conferito anche il valore (negativo) della causa la quota di Andreon Francesco sarebbe scesa sotto il 50%, ecc.ecc. E' forse questa una delle motivazioni che hanno indotto il Sig. Francesco a non conferire la vertenza verso ESSEDI STUDIO nella Andreon Arredamenti SRL.

Il Giudice di Appello ha precisato che comunque non erano state espletate le formalità necessarie che la legge prevede e di conseguenza ha sancito che la causa riguardava solo la ditta individuale e non la SRL (punto questo riconosciuto anche da controparte, a pagina 4 del suo ricorso in Cassazione del 14/10/05).

Questi fatti sono certamente noti alla controparte e pertanto l'argomento usato in corso della udienza del 17 Febbraio, per "dimostrare" la infondatezza della decisione del Giudice di Appello, e cioè la "mancanza di spendita del nome della società" da parte degli Andreon dimostra tutta la sua inconsistenza. Quanto riferito poco sopra al punto 2 è stato certamente alla attenzione del Giudice di appello, che ha studiato tutto il fascicolo e pertanto aveva tutte le informazioni per formulare la sua decisione..

Esistono, comunque, ben altre prove della spendita del nome: basti la insistenza con cui, a mezzo raccomandata del 30/03/05 (all 3), i soci della Andreon chiedono che venga accollato alla SRL il debito verso Essedi studio: casomai, vogliono accreditare, penseranno loro in seguito a rifondere la loro società. Il seguente riepilogo è alquanto significativo:

- 1) il 18/02/1992 Braido Vanna, si presenta in Tribunale al posto del marito, spiegando di essere qualificata in seguito al conferimento della ditta individuale nella nuova SRL;
- 2) a pag. 4 del ricorso per Cassazione la controparte riconosce la esattezza della decisione della corte di Appello, che identifica nella ditta individuale e non nella SRL la parte in causa;
- 3) con raccomandata del 30/03/05 (indirizzata per conoscenza anche all'avv. Bonotto) (all. 3) i Sigg. Andreon ignorano la sentenza di appello ed il riconoscimento fatto dal loro legale nella istanza per Cassazione e pretendono nientemeno che il debito personale venga accollato alla S.R.L.
- 4) l'avv. Bonotto, nonostante tutto quanto sopra, dichiara nella succitata Udienza di Palmanova, che non vi è stata da parte del Sig. Francesco spendita del nome (della S.R.L.): i fatti dimostrano invece che è una prassi per gli Andreon spendere il nome della S.R.L. quando fa loro comodo ed è certamente per questo

Santo Dell'acqua

motivo e non per un "fantasioso" errore di stampa che il Sig. Francesco ha firmato a nome della società, producendo il difetto di legittimazione individuato dal Giudice di Appello..

Sono necessarie a mio avviso alcune spiegazioni per comprendere la reale portata di tale importante lettera (all 3 succitato).

Sin dal 2001, all'epoca della provvisoria esecuzione, le visure danno il Sig. Andreon Francesco per nullatenente.

Ho sempre nutrito la personale convinzione che questa situazione fosse frutto della strategia di mettere al sicuro le attività e di assegnare alla Andreon SRL le passività . Per questo motivo ho letto i loro (pubblici) bilanci: ho esercitato un preciso diritto e pertanto trovo sconvenienti le lamentele della controparte a tale proposito.

Ebbene, tale strategia sembra trovare puntuale conferma sia nei bilanci che nella lettera di cui all'allegato 3.

Senza entrare nei dettagli, la costanza delle perdite di esercizio (sin dal 1990, anno di fondazione della SRL) è un dato che sintetizza la progressiva diminuzione del capitale ed il conseguente venir meno delle garanzie reali per i creditori.

Per contro, precise notizie che mi sono giunte hanno rafforzato la mia personale valutazione dei fatti.

Molti elementi che emergono dalle vicende riportate fedelmente negli atti presenti nel fascicolo a me sembrano alquanto significativi e di interesse anche di carattere generale.

1) In un atto presentato dal mio legale e presente nel fascicolo si fa' riferimento alle denunce da me fatte a suo tempo all'Ordine degli Avvocati di Treviso al fine di smentire la affermazione fatta dall'avv. Bonotto nella sua testimonianza, secondo cui tali denunce conterrebbero una accusa di collusione verso il CTU (cosa assolutamente non vera): a suo tempo tali denunce non furono allegate per non appesantire la pratica ma ritengo che la loro lettura sia essenziale per comprendere il mio (soggettivo) disagio personale e pertanto le allego ora (all 4,5); il secondo esposto non ha sortito alcuna risposta: interpellata al riguardo, la funzionaria dell'Ordine ha precisato che vengono emesse delle comunicazioni ufficiali solamente in caso di archiviazione.

La lettura degli allegati 4 e 5 permette di verificare come fosse totalmente inventato quanto ha riferito sotto giuramento l'avv. Bonotto nel processo penale a mio carico, cioè che nei miei esposti avrei accusato di collusione il CTU.

2) Il rapporto di esecuzione del contratto si è interrotto nel mese di ottobre 1989, dopo di che mi è stato impedito ogni accesso al computer della controparte; poco dopo questa ultima mi informava per raccomandata di aver incaricato persone di sua fiducia di verificare la congruenza del lavoro da me (ovviamente per conto della Essedi studio sas) svolto; alcuni mesi dopo, senza che fosse avvenuto nulla di nuovo, la controparte prende la iniziativa di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'accertamento tecnico preventivo;

è chiaro che l'accesso preventivo di personale estraneo ed i mesi trascorsi hanno fatto trovare al CTU una situazione non più "originale" ; di conseguenza, avendo potuto assumere il ruolo di consulente di parte, in quanto ero, come persona fisica, un soggetto diverso dalla parte in causa ESSEDI STUDIO SAS, ho constatato alcune strane anomalie e soprattutto una grossa confusione nei dati, certamente frutto dell'indebito accesso: i danni potrebbero essere stati causati anche involontariamente, da persone che non avevano alcuna cognizione di come avevo lasciato il lavoro interrotto! Ma è certo che tali danni si sono riflessi negativamente provocando degli inceppi inspiegabili ed imprevisi nella esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo (il quale ha dato complessivamente, nonostante tali incrinature, un esito complessivamente favorevole alla ESSEDI STUDIO);

la controparte non ha certo seguito la normale diligenza in questo caso: si tratta di una violazione che non ho mai pensato fosse possibile attribuire ad ingenuità;

*Santo Bellanera*

3) durante l'accertamento tecnico preventivo l'insieme dei dati pertinenti la causa e residenti sui computers è stato copiato su 3 cassette di backup, al fine di conservare i dati per eventuali successivi approfondimenti di merito; il CTU ha provveduto a depositarle in custodia presso il Tribunale di Treviso, debitamente sigillate, seguendo le raccomandazioni del Giudice di agire "nel contraddittorio delle parti"; era pertanto assolutamente chiaro che le cassette venivano custodite dal Tribunale a reciproca garanzia delle parti in causa;

anni dopo, essendosi resa necessaria una nuova perizia, il CTU si reca al Tribunale per prelevare le cassette ma ha dovuto constatare la loro scomparsa;

su mio esposto si avvia una ricerca ad opera della Procura ed in pochi giorni gli inquirenti accertano che i reperti spariti si trovavano sotto la custodia della controparte; in particolare l'avv. Bonotto, all'epoca della sparizione ancora facente parte dello studio Nordio (nome famoso a livello nazionale) ma all'epoca della restituzione professionista in proprio, il quale si era assunto la paternità della indebita custodia durata per circa 6 anni dei reperti spariti dal Tribunale, attribuendola a semplice disattenzione (disattenzione difficile da credere, per me, che in qualità di tecnico perito di parte avevo personalmente partecipato alla vistosa sigillatura, consapevole inoltre che, pesando circa 750 grammi, non potevano essere rimasti appiccicati come un francobollo e consapevole anche che proprio l'avv. Bonotto, che ha testimoniato di aver assistito la Andreon sin dall'inizio, conosceva quale era la funzione dei reperti e quali precise disposizioni il Giudice aveva dato circa la loro custodia).

Un ulteriore punto a me sembrava affatto spiegabile: durante il periodo di "vacanza" dei reperti si erano verificati vari atti di causa, durante il quale l'avvocato di controparte doveva necessariamente aver consultato il suo fascicolo che, a suo dire, conteneva anche i reperti spariti dal Tribunale: come possa sostenere di non averli notati...

Improvvisamente, la indagine che in tempo brevissimo aveva localizzato le cassette scomparse dalla custodia giudiziale del Tribunale di Treviso, viene archiviata. Il Gip Dr. Giuliano respinge una prima richiesta di archiviazione presentata dal PM dr. Cicero ma accoglie la seconda, pur manifestando le proprie perplessità sul fatto che i reperti scomparsi erano 3 e quelli restituiti 2 (particolare questo che era sfuggito a me che pur avevo una conoscenza intima di tutta la vicenda): questo "suggerimento" del Gip mi mise sulla buona strada per una rilettura di tutta la documentazione dalla quale emergeva che, dalle precise descrizioni fatte dal CTU nella relazione della perizia del 1990 risultava che i dati (dettagliatamente elencati) erano stati copiati su 3 cassette e che, nelle altrettanto precise descrizioni fatte dei contenuti delle 2 cassette restituite dopo 6 anni, brevi manu e prive di sigilli dall'avv. Bonotto, si trovava riunito il contenuto delle 3 cassette originali. Quindi, il contenuto della terza cassetta, mancante, era in qualche modo "migrato" nelle altre due!

Quanto sopra è descritto con grande efficacia e precisione dal mio Avvocato nell'atto di appello nella causa penale, del 10/10/2000.

Di conseguenza insistetti con il CTU, e lo feci mediante lettera raccomandata, affinché rettificasse le sue precedenti prese di posizione (nella perizia ed in altre occasioni aveva escluso manomissioni dei reperti ed aveva fornito una versione singolare sui sigilli, accreditando che non fossero mai stati apposti); purtroppo il CTU mi querelò;

insistetti anche con la Procura di Treviso affinché venissero riprese le indagini in base alle nuove evidenze: venne dato invece totale credito alle spiegazioni dell'avv. Bonotto (vedasi la lettera di cui all'allegato 7 e la sua deposizione testimoniale nella causa penale, ripresa, come altri punti rilevanti della causa, nel verbale di udienza);

4) la querela del CTU contro di me è stata respinta per due volte da PM dr. Antonio de Lorenzi; invece la seconda decisione di archiviazione del PM venne impugnata dal Gip. Dr.ssa Salzari, la quale lo invitò a formalizzare l'accusa a mio carico per ingiurie e per "tentata estorsione";

a questo punto il PM, che evidentemente conosceva bene i fatti, trovandosi ad esaminarli per la terza volta, procedette secondo le nuove disposizioni, che pure contraddicevano le sue decisioni precedenti: il capo di imputazione riprende una frase contenuta nella lettera raccomandata da me spedita al CTU; tuttavia, la frase intera ha un significato che esclude qualsiasi reato: vengono prese solo alcune parole ed escluse

Cesario Dall'acqua

invece le parole più significative. Per maggior chiarezza, nella frase minacciai di ricorrere ai giudici, ad una associazione di consumatori cui ero abbonato, ai giornali ecc., operando "nell'ambito della trasparenza e della legalità".

Le parole tagliate dal capo di imputazione furono: "nell'ambito della trasparenza e della legalità".

Il contesto della lettera, più che ignorato, è stato interpretato in maniera capovolta rispetto al mio intendimento: nella lettera dico di scrivere come perito di parte e come parte danneggiata e nel seguito della lettera, seguendo il medesimo ordine, prima espongo le critiche e poi chiedo la rifusione dei danni. Dico bene, nessuna cifra è stata fatta, in quanto i danni sarebbero dipesi dall'esito della causa civile in corso. Si è mai visto un estorsore commettere il suo reato per lettera raccomandata A.R., minacciare di rivolgersi alla Giustizia e di rinunciare solo qualora la vittima rimediasse correggendo le sue dichiarazioni errate oppure si rendesse disponibile a rifondere in futuro i futuri danni eventualmente determinati dall'esito di una causa in corso?

Le mie cautele, di esporre prima tutte le critiche e poi la richiesta di danni, seguendo lo stesso ordine con cui mi era qualificato in apertura nella doppia veste di perito e di danneggiato mi sembravano persino superflue, parendomi logico che esponevo le critiche come perito e chiedevo i danni come persona danneggiata; invece si rivelarono insufficienti perchè il GIP Dr.ssa Salzari sostenne che essendomi presentato come perito E danneggiato i danni fossero stati richiesti ANCHE come perito di parte: a questo punto è nata la imputazione per il reato di tentata estorsione! (consiglio comunque una lettura degli atti nel fascicolo)

E' appena il caso di precisare che, nel caso specifico, i danni ipotizzati come possibili non si sono successivamente verificati perchè di fatto, nonostante il perito abbia totalmente ignorato le mie richieste, il Giudice ha egualmente potuto raccogliere gli elementi sufficienti per ritenere fondate tutte le richieste di merito della ESSEDI STUDIO nella causa civile.

Occorre ricordare che nel periodo in cui ho redatto la lettera non ero assistito da alcun avvocato, in quanto ero stato abbandonato dai primi avvocati e non avevo ancora contattato l'attuale: è certo che, disponendo di un legale di fiducia, avrei affidato a lui il tentativo di ottenere dal CTU le rettifiche coerenti con le nuove prove da me raccolte!

Nel primo grado la imputazione e' stata derubricata ad "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" perchè, dice la sentenza, potevo rivolgermi al Giudice. In effetti non ho fatto altro: ho smesso solamente quando mi è giunta una lettera, da parte del Procuratore Gianfranco Candiani, molto severa per le mie accuse di collusione verso il CTU. Ho pensato che fosse stato male informato perchè non potevo aver mai formulato una accusa del genere, visto che nemmeno collimava con la mia intima convinzione!

In appello è stato invece riconosciuto che "i fatti non costituiscono reato".

5) Alcuni aspetti a me sembrano notevoli, accenno solo ai principali:

a) nell'arco di pochi mesi si è passati dalla imputazione alla condanna attraverso complessivamente ben 5 udienze, con una velocità che si differenzia enormemente dai tempi della causa civile, che è accomunata dai medesimi protagonisti e si svolgeva presso il medesimo Tribunale!

b) mentre ero sotto interrogatorio da parte dell'avv. di parte civile, gli feci notare che la frase di cui al capo di imputazione era stata tagliata; incredulo questi lesse la lettera ad alta voce: solo dopo aver declamato la frase per intero si rese conto che avevo ragione e che la sua lettura (ripresa anche nel verbale di udienza) aveva reso arduo continuare ad ignorare un punto così significativo;

c) il Giudice dr. Pedoja mi ha interrotto più volte, mentre cercavo di esporre civilmente le mie ragioni, invitandomi a stare zitto ed a rispondere solamente alle domande;

d) il Giudice dr. Pedoja, a freddo, mi ha chiesto se mi fossi mai sottoposto a visite psichiatriche! In quel momento, esterefatto, ebbi la percezione soggettiva che vi fosse una precisa correlazione fra la grave (e per me incomprensibile) imputazione di tentata estorsione e quella domanda: immaginai che, qualora non fossi riuscito a comprimere la risposta, sarei finito in galera! Fu a causa di tale percezione che risposi con

Scrittura Dall'Avv. Salzari

un semplice no anzichè ad esempio con un "e Lei?" che verrebbe spontaneo anche all'individuo più pacato di fronte ad un comportamento tanto offensivo ed ingiustificato del Giudicante;

e) l'avv. Bonotto si propose come testimone in quella udienza e si profuse in un lungo racconto, in parte riguardante argomenti del tutto estranei: nessuno lo ha zittito;

a mio avviso i punti salienti sono:

- nonostante le molte parole profuse, fu molto vago nella descrizione delle cassette; poichè tuttavia non ha accennato alla presenza di spago, ceralacca e punzone, nè alla firma apposta dei 3 periti sulla copertura esterna delle cassette, è chiaro il suo intendimento di escludere che i reperti fossero sigillati;

- ha lasciato intendere che la probabile responsabile dell'indebito ritiro fosse l'unica impiegata dello studio che nel frattempo era deceduta in un incidente stradale....

- ha sostenuto che, appena contattato dal CTU che gli chiedeva la restituzione delle cassette, le ha IMMEDIATAMENTE restituite (il Cancelliere ha invece deposto come testimone che la restituzione è avvenuta dopo alcuni giorni ....)

- ha fatto riferimento alla tentata conciliazione presso la Curia Mercatorum, dopo aver frequentato il relativo corso, dilungandosi sui particolari della trattativa e dandone una versione opposta al vero: si tratta della sua parola contro la mia ma non è su questo che vale la pena di intrattenersi: ricordo bene che tutti i partecipanti al termine della riunione, su invito del Presidente si impegnarono solennemente a mantenere il massimo segreto sui contenuti; nonostante non abbia partecipato al corso, sono certo che questa riservatezza fosse di regola e la cosa notevole è che tale regola (accettata solennemente) sia stata violata; ho interpretato tale iniziativa come motivata dalla intenzione di danneggiarmi, non vedendo altri possibili scopi!

La mia esposizione si limita ai fatti riportati nel fascicolo di causa, ma vi furono molti altri episodi collaterali dai quali si percepiva un clima di condanna nei miei confronti. Clima recepito anche dal mio legale il quale era alquanto preoccupato. Ella può ben immaginare quale fosse il mio stato d'animo nell'assistere alla deposizione dell'avv. Bonotto!

Fu di grande conforto che, durante la successiva deposizione della mia controparte in quel processo, il CTU ing. Ruota, le incalzanti domande del mio legale riuscirono ad ottenere un risultato insperato: il CTU, smentendo insieme tutte le sue precedenti ed impegnative prese di posizione e quanto deposto poco prima dall'avv. Bonotto, si decide ad affermare finalmente la verità: che lui sigillava "sempre" i reperti con ceralacca e che questi invece gli erano stati restituiti "liberi" personalmente dall'avv. Bonotto!

Scambiai con il mio legale la osservazione che nè il PM nè il Giudice sembravano aver notato o dare peso alla contraddizione fra le due deposizioni testimoniali. Io non potevo certo intervenire, mi sembra di ricordare, ma non ne sono sicuro, che il mio legale abbia fatto qualche prudente accenno sul punto durante la arringa finale.

In ogni caso, sono convinto che la nostra prudenza fu premiata: non vi fu la conferma della terribile imputazione di estorsione ma bensì la derubricazione nel più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato poi del tutto escluso in sede di appello in quanto "i fatti non costituiscono reato"!

E' necessaria una breve spiegazione circa i miei esposti all'Ordine degli Avvocati, rilevanti non solo perchè smentiscono quanto testimoniato dall'avv. Bonotto circa la da lui asserita presenza in detti esposti di una mia accusa verso il CTU:

i miei primi legali, adducendo di trovarsi in difficoltà nelle loro relazioni fra colleghi a causa dell'esposto da me presentato (contro ignoti: non è colpa mia se poi sono divenuti noti) in relazione alla sparizione delle cassette, mi hanno detto di voler rinunciare al mandato; ho aderito senza fare nessuna difficoltà, comprendendo il loro disagio, visto che Treviso è una piccola città dove nell'ambiente Giudiziario tutti si conoscono e frequentano: non conoscevo alcun legale del foro di Treviso e pertanto ho aderito alla loro proposta di passare all'avv. Alessandro Pantaleoni, che mi hanno presentato. Soltanto quando seppi che tale mio legale aveva concordato un rinvio della causa civile di 3 anni (a mio avviso senza motivo: in epoca

Sandro Pantaleoni

non sospetta i precedenti legali mi avevano comunicato che mancava solo la conclusionale) decisi di revocargli l'incarico.

L'avv. Bonotto, che da sempre seguiva la Andreon a nome e per conto dello studio Manuel/Nordio (come da lui affermato nella succitata deposizione nella udienza penale), non sapendo evidentemente dell'ultimo avvicendamento di Avvocati si rivolge all'avv. Alessandro Pantaleoni per proporgli nientemeno di seguire l'esempio dei suoi predecessori e rinunciare ad entrare nel merito della causa civile.

L'atto che contiene le espressioni usate dalla controparte per convincere quello che essa credeva essere ancora il mio legale è la comparsa conclusionale di controparte nel primo grado della causa civile, depositata l'8 aprile 2000 (e' firmato Avv. Manuel ma l'avv. Bonotto ha depono testimonialmente di aver sempre seguito lui gli Andreon, anche se a nome dello Studio presso cui lavorava od aveva lavorato).

Non occorre essere dei giuristi per capire che se il mio avvocato, avv. Santarcangelo (e non Alessandro Pantaleoni come erroneamente aveva ritenuto l'avv. Bonotto: lo si deduce dal fatto che tale nome è indicato nell'atto stesso), avesse accolto la raccomandazione di non esporre le ragioni della ESSEDI STUDIO, la causa non poteva certo essere vinta.

La questione della cosiddetta mancanza di legittimazione attiva si dimostra una totale invenzione dal momento che proprio l'avv. Bonotto che ha seguito la vicenda sin dai primi battibecchi fra il sottoscritto e la Braido Vanna (come da lui stesso depono) dimostra (prima di tale invenzione) di ben sapere invece che la ESSEDI STUDIO era una "soc" (come si vede dall'allegato 7).

Mi rivolgo a Lei con la massima fiducia, nonostante abbia adottato un provvedimento di sospensione che certo non è a mio favore.

La controparte ha citato il provvedimento del GOT di Treviso, Dr. Di Tullio, (ho pensato: con l'implicito suggerimento a seguirne l'esempio?), che è consistito nella Cancellazione della provvisoria esecuzione della sentenza nella causa civile, nonostante l'avv. Ufficiale di controparte, Dr. Furlan, avesse correttamente chiesto la applicazione della sospensione, decisa dalla Corte di Appello.

Mi sono rammaricato che il ricorso dei miei legali verso tale provvedimento, sia stato respinto con la motivazione che era in ritardo. In tale ricorso veniva indicato che il Dott. Di Tullio aveva adottato un provvedimento al di fuori della legge. Mi chiedo, quali sono i termini per ricorrere in casi come questo? (all 6).

Inoltre ho verificato che le visure non danno alcuna indicazione dei vari altri pignoramenti subiti dagli Andreon in passato, da altri aventi causa (come da certificati di vecchia data in mio possesso); mi sono chiesto: hanno anche essi subito la medesima sorte?

I numerosissimi episodi sopra riassunti forniscono un quadro di insieme per me impressionante.

Non mi arrischio a rivolgermi al Tribunale di Treviso, viste le esperienze; i miei appelli all'Ordine degli Avvocati non hanno sortito l'effetto sperato; sono convinto che tutto quanto sopra possa giustificare un mio ricorso alla Procura Distrettuale Antimafia ma, visto quanto mi è accaduto, come posso essere certo di non andare invece incontro a guai ancora maggiori? Per questo spero ancora che Suo tramite sia possibile ottenere la chiusura definitiva mediante l'accordo con il Sig. Andreon Francesco, al di la della volontà già manifestata dall'Avv. Bonotto. La mia speranza è che il Sig. Francesco, che ho conosciuto come persona ragionevole, non conosca tutte le sfumature della vicenda, visto che protagonista in prima persona è sempre stata la Braido Vanna (come risulta dai vari atti e dalla stessa corrispondenza), e comprenda come sia conveniente anche per lui allontanare la prospettiva di intristire la nostra vecchiaia (sono prossimo alla terza età ma Andreon Francesco e consorte sono ancora più anziani) con il proseguimento all'infinito di questa vicenda processuale.

L'avv. Bonotto ha mostrato il metodo con cui procedere all'infinito: dopo aver promosso la causa al livello della Corte di Cassazione, ha iniziato un percorso a ritroso rivolgendosi a codesto Tribunale adducendo argomenti falsi (l'accordo fra Avvocati è ben diverso da quello da lui rappresentato) o già oggetto di disamina nel grado di giudizio superiore.

*Sanna Dell'Acqua*

E' lui che mi ha chiamato personalmente in causa (conosce benissimo l'indirizzo del mio Avvocato, al quale ha in precedenza indirizzato tutti gli atti), eppure il ricorso presso codesto Tribunale questa volta è stato notificato al mio indirizzo personale!

Anche da questa chiamata DIRETTA da parte dell'avv. Bonotto, trae legittimazione la presente iniziativa di esporre personalmente alcuni spunti che possono essere utili come guida per approfondire negli atti dell'enorme fascicolo i punti da lui portati alla attenzione di Codesto Tribunale: in particolare sullo svolgimento del giudizio di appello!

In primo luogo, comunque, la presente rappresenta la risposta scritta di adesione alla Sua proposta di conciliazione del 17/02/06, rivolta personalmente a me ed al Sig. Andreon.

L'avv. Bonotto, nel suo ricorso presso codesto Tribunale, tira in ballo la sentenza di annullamento della esecuzione emessa dal GOT dr. Di Tullio: è chiaro che tale riferimento, così come è stato fatto, sembra utile alla sua rappresentazione delle cose. La presentazione da parte mia del ricorso presentato dai miei legali e delle motivazioni del suo rigetto danno invece una ben diversa luce a questa vicenda.

Nella udienza del 17/02/06 l'avv. Bonotto ha tirato in ballo, con accenti a mio avviso molto, molto, molto forti, la sentenza della Corte di Appello. Proprio a causa della sua iniziativa di notificare l'atto al mio indirizzo, sento il personale dovere di fare un poco di chiarezza anche a questo proposito.

E' stato proprio nel ricorso di controparte presso la Corte di Appello, che è stato inserito nella causa civile l'intero fascicolo della causa penale. E' la controparte stessa che, con tale iniziativa, ha sancito la stretta correlazione fra le due cause (correlazione che del resto era già nata dal tenore della testimonianza resa dall'avv. Bonotto nella causa penale e dalla circostanza che le vicende della causa penale traggono tutte origine e sono funzionalmente legate alla causa civile).

E' chiaro che la controparte ha ritenuto di trarre dei vantaggi prima dall'inserimento del fascicolo della causa penale in quello della civile, poi dalla forte critica della sentenza della Corte di Appello, la quale invece, a mio avviso, va vista alla luce dell'intero contesto. Occorre ricordare che il Giudice di Appello ha esaminato tutto il fascicolo civile e sicuramente anche quello penale, essendo questo ultimo diventato parte integrante del primo.

Il Sig. Andreon Francesco leggerà la presente e conoscerà pertanto i gravissimi danni che ho subito nella intera vicenda, nonostante la ancora non definitiva vittoria (all'epoca della causa penale il mio legale si è dimostrato più volte preoccupato per le conseguenze sulla mia salute).

Desidero porgerLe il sentito ringraziamento per la Sua proposta di conciliazione. Finalmente c'è la speranza di superare un gioco delle parti che a mio avviso è sconcertante: la controparte argomenta sul sesso degli angeli quando accredita la cosiddetta mancanza di legittimazione attiva della ESSEDI STUDIO sas (in tempi non sospetti indicata dallo stesso avv. Bonotto come "soc", come da allegato 7); vediamo invece quali sono, riepilogati insieme, i fatti:

- 1) la Braido Vanna si sostituisce all'interlocutore designato nel contratto: il commercialista Fanizzi (è stato il primo, a mio avviso gravissimo, inadempimento contrattuale);
- 2) la Braido Vanna si sostituisce al Sig. Francesco, convocato in qualità di (unico) titolare della Andreon Arredamenti adducendo di farlo in qualità di vice presidente della SRL quale parte legittimamente subentrata nella causa: asserzione risultata poi falsa (come sancito in appello ed ammesso persino da controparte nel ricorso per Cassazione)
- 3) la Braido Vanna è protagonista della polemica sia di persona che per corrispondenza
- 4) la Braido Vanna si presenta ad una successiva udienza, senza averne titolo (come al punto 2)
- 5) la Braido Vanna si presenta alla conciliazione presso la Curia Mercatorum (come al punto 2)
- 6) l'avv. Bonotto ha sempre curato personalmente la vicenda legale (come da lui stesso testimoniato) anche se a nome di altri, sino al ricorso in Cassazione, redatto e sottoscritto in prima persona. A comparire

Causa Andreon

ufficialmente erano i titolari dello Studio presso per cui lavorava nei primi anni della causa: Avv. Manuel ed Avv. Nordio!

7) nel ricorso in Appello di controparte, firmato dall'Avv. Furlan, viene attribuita la responsabilità dell'esito sfavorevole del primo grado al precedente avvocato, sotto pressione, a suo dire, per i sospetti sulla vicenda delle cassette (il riferimento all'avv. Bonotto è fuor di dubbio);

8) ecco che invece, nell'atto successivo, ricompare, questa volta quale legale di fiducia "ufficialmente designato", lo stesso avv. Bonotto!

9) gli Andreon (ma segnatamente la Braido Vanna, come si desume dalla sigla che conosco ormai da tanti anni) propongono anzi pretendono per raccomandata A.R. (di cui all'all 3) di accollare il loro debito personale alla S.R.L.!

10) le mie raccomandate indirizzate personalmente ad Andreon Francesco, presso il suo indirizzo privato, sono state riscontrate invece dalla Andreon S.R.L. (riscontri siglati da Braido Vanna ed indirizzati per conoscenza all'Avv. Bonotto, il quale accredita ora la assenza di spendita del nome); una di queste raccomandate A.R., spedita nel settembre 2005, è stata respinta con la causale "non curato ritiro": chi può escludere il ragionevole sospetto che tale respingimento fosse motivato dall'intento di uno dei protagonisti di celare il presunto contenuto della missiva all'altro?

La causa penale è ormai chiusa, ciò significa che la pubblicità negativa che ho subito a suo tempo con la pubblicazione sui giornali della condanna penale può essere rettificata in base alla articolata e puntuale descrizione dei fatti quali risultano dagli atti dell'enorme fascicolo.

E' intuibile il danno patrimoniale e morale che la pubblicazione sui media della mia condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mi ha causato e che la pubblicazione della rettifica operata in appello e la descrizione più accurata che i redattori vorranno fare potrà rimediare per il futuro ma non certo per i lunghi anni trascorsi.

Tutta la vicenda, a mio avviso, offre connotazioni di carattere generale che possono interessare il pubblico e mi fanno sperare che le pubblicazioni di rettifica e precisazione possano essere fatte gratis, sia dai "media" locali che da quelli nazionali (oltre ai giornali, primarie trasmissioni televisive sono specializzate su tali generi di pubblicazione, quando giudicate interessanti dai redattori). Fortunatamente la odierna tecnologia consente di condensare l'intero enorme fascicolo in un unico CD ROM, vale a dire l'intero fascicolo può essere sottoposto a costi irrisori ed indipendentemente dalle distanze a quegli enti che saranno interessati a controllare in piena legittimità sui dati del fascicolo informazioni da pubblicare a rettifica di quanto erroneamente diffuso all'epoca della sentenza penale di primo grado, che era provvisoria ed è stata corretta in appello!

Ritengo che possa essere utile, in vista della possibilità che Ella voglia e possa promuovere l'accordo con la controparte, fornirLe qualche informazione sulle mie convinzioni di carattere generale, che non hanno relazione con la presente vicenda:

proprio in questi giorni viene posta molta enfasi sul fatto che, nella suddivisione dei compiti assegnati dalla comunità internazionale alla nostra nazione, c'è quello di istruire e collaborare alla nascita del sistema giudiziario in certi paesi. E' mia convinzione che la nostra Italia non abbia purtroppo titolo per svolgere questo compito a causa di un certo così detto "garantismo" unidirezionale, in base al quale pericolosi mafiosi vengono posti in libertà per errori di carattere formale, o perchè dichiarati allergici ai ceci (mi è capitato di leggere anche questo), o perchè sono scaduti i termini, o per buona condotta ecc.ecc. Statisticamente, è sconcertante come certi accadimenti si concentrano proprio quando ci sono di mezzo certe categorie di soggetti.

Ho maturato la convinzione che sia proprio la consapevolezza di impunità che, non solo in certe zone del paese, ma anche nel nostro nord est, fa' venir meno la democrazia!


Mi scuso in anticipo per la narrativa e, nella speranza che Ella voglia riprendere la Sua autorevole iniziativa di favorire una conciliazione capace di porre fine a questa vicenda che dura da 17 anni e di riparare ai gravi danni da me subiti, La ringrazio anticipatamente.

Sandra Dell'Amore

Sono a disposizione per ogni approfondimento ritenuto necessario: grazie alla personale esperienza sono in grado di identificare in tempo breve la documentazione originale contenuta nel fascicolo atto a perfezionare e completare ogni singolo aspetto della vicenda.

Cordiali saluti

Sandro Dallavalle in qualità di legale rappresentante della ESSEDI STUDIO SAS, via del Solstizio 2, Montebelluna (TV)

A handwritten signature in black ink, reading "Sandro Dallavalle". The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal stroke at the beginning.